

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 23 giugno 2011)

Relatore di maggioranza: VALERIANO CAMELA

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di legge n. 103

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali

presentata in data 31 maggio 2011

ISTITUZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI FABBRICATO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 15 luglio 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 103/11 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali avente ad oggetto "Istituzione della scheda tecnica di fabbricato";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

Considerato che le esigenze di salvaguardia della pubblica e privata incolumità sono già garantite da molteplici disposizioni normative e che la scheda tecnica di fabbricato comporterebbe un aggravio di costi per i cittadini ed un aggravio di lavoro per gli uffici comunali;

esprime parere contrario

La Presidente
Patrizia Casagrande Esposto

Testo proposto**Art. 1**

(Scheda tecnica di fabbricato e certificato di agibilità)

1. Ogni unità o complesso immobiliare oggetto di intervento edilizio è dotato, a cura del proprietario o dei soggetti indicati all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di una scheda tecnica di fabbricato (STF) contenente i dati catastali, urbanistici, metrici e dimensionali per la sua esatta individuazione, oltre agli estremi dei provvedimenti comunali, delle segnalazioni o dichiarazioni di inizio attività relativi. Alla scheda sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previste dalla legge.

2. La STF, predisposta e aggiornata da un professionista abilitato, contiene altresì le dichiarazioni concernenti:

a) la rispondenza dell'immobile ai requisiti obbligatori;

b) la regolarità dei controlli effettuati e la conformità al progetto approvato o presentato, nonché alle eventuali varianti.

3. Per gli interventi edilizi contemplati nel comma 2 dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, copia della STF, autenticata anche in forma sostitutiva ai sensi di legge, è presentata a corredo della domanda per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, unitamente alla richiesta di accatastamento, ove necessaria.

4. Per gli interventi edilizi diversi da quelli contemplati nel comma 2 dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, copia della STF, autenticata anche in forma sostitutiva ai sensi di legge, è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

5. Il Comune individua le modalità per l'effettuazione del controllo sugli interventi di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto dei diversi tipi di intervento edilizio e dei diversi ambiti del proprio territorio. Il controllo ha lo scopo di verificare la rispondenza dell'intervento edilizio alla normativa vigente nonché la conformità al progetto approvato e la salubrità degli ambienti, attestata nella STF.

6. Con regolamento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento della STF, prevedendo for-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Scheda tecnica di fabbricato e certificato di agibilità)

1. Ogni unità o complesso immobiliare oggetto di intervento edilizio è dotato, a cura del proprietario o dei soggetti indicati all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di una scheda tecnica di fabbricato (STF) contenente i dati catastali, urbanistici, metrici e dimensionali per la sua esatta individuazione, oltre agli estremi dei provvedimenti comunali, delle segnalazioni o dichiarazioni di inizio attività **ad essi** relativi. Alla scheda sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previste dalla legge.

2. La STF, predisposta e aggiornata da un professionista abilitato, contiene altresì le dichiarazioni concernenti:

a) la rispondenza dell'immobile ai requisiti obbligatori **in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale e risparmio energetico, individuati con il regolamento di cui al comma 6;**

b) **Identica**

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Con regolamento della Giunta regionale, **previo parere della commissione assembleare competente**, sono stabilite le modalità di

me semplificate in presenza di interventi minori o che comunque non necessitano di accertamenti di conformità edilizia da parte del Comune.

7. Decorsi i termini indicati dall'articolo 25 del d.p.r. 380/2001 senza l'adozione di un provvedimento espresso, l'agibilità dell'immobile si intende attestata secondo quanto dichiarato nella STF, che in tale ipotesi sostituisce il certificato di agibilità.

8. Resta ferma la potestà dell'ente locale di dichiarare l'inagibilità dell'immobile ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

9. La mancata trasmissione al Comune della STF nel termine di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 462,00.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, che è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

compilazione, custodia e aggiornamento della STF, prevedendo forme semplificate in presenza di interventi minori o che comunque non necessitano di accertamenti di conformità edilizia da parte del Comune, **nonché i requisiti obbligatori previsti dalla lettera a) del comma 2.**

7. Identico

8. Identico

9. Identico

Art. 2

(Disposizione transitoria)

Identico